ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

(regolamento CE 1782/03, art. 3-4 e Allegato III)

ELENCO "A": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE) N. 1782/03

- ATTO A1 DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
- ATTO A2 DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE
- ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
- ATTO A4 DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
- ATTOA5 DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
- ATTO A6 DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- ATTO A7 REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI
- ATTO A8 REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97
- ATTO A8 BIS REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE

ELENCO "B": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

- ATTO B9 DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- ATTO B10 DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE
- ATTO B11 REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINICPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
- ATTO B12 REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E

- L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
- ATTO B13 DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 20003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA
- ATTO B14 DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
- ATTO B15 DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

ELENCO "C": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

- ATTO C16 DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
- ATTO C17 DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI ATTO C18 DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

ELENCO "A": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': AMBIENTE

ATTO A1 DIRETTIVA 79/409/CEE CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI ART. 3, ART. 4 (PARAGR. 1, 2, 4), ARTT. 5, 7, 8

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. della Repubblica Italiana n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2003).
- D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. della Repubblica Italiana n. 95 del 22 aprile 2000), con cui è stato divulgato l'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 429 del 25 marzo 2005, recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. della Repubblica Italiana n. 168 del 21 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2007: Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE. (supplemento ordinario n. 167 alla G.U. della Repubblica Italiana n. 170 del 24 luglio 2007);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. della Repubblica Italiana n. 258 del 6 novembre 2007).

Recepimento regionale

- Legge regionale 12 marzo 1990, n. 12: "Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)" (B.U.R.P. n. 14 del 4/3/1990);
- Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)" (B.U.R.P. n. 39 del 25/9/1996);
- D.G.R. n. 37-28804 del 29/11/1999 riguardante la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di determinati territori (B.U.R.P. n. 51 del 22/12/1999), abrogata dalla D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006.
- D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE "Uccelli selvatici" (B.U.R.P. n. 25 del 22/6/2006).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/97 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato e integrato da successivi Decreti Ministeriali, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'art. 3, 4 e 5, commi 1 e 2, nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

ATTO A2 DIRETTIVA 80/68/CEE PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE ARTT. 4, 5

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. della Repubblica Italiana n. 88 del 14.04.2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni: articoli 103 e 104.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA ART. 3, PARAGR. 1, 2

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario G.U. della Repubblica Italiana n. 38 del 15 febbraio 1992)

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale per le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione, di provenienza aziendale o extra-aziendale.

ATTO A4 DIRETTIVA 91/676/CEE PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE ARTT. 4, 5

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. della Repubblica Italiana n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
 - o Art. 74, lett. pp: definizione di "zone vulnerabili";
 - Art. 92: designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
 Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 alla G.U. della Repubblica Italiana n. 102 del 4 maggio1999)
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. della Repubblica Italiana n. 109 del 12 maggio 2006).

Recepimento regionale

- D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002, recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e il relativo programma di azione (supplemento al B.U.R.P. n. 43 del 24/10/2002);
- DPGR n. 2/R del 15/03/2004: Regolamento regionale recante 'Modifiche al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e relativo programma d'azione);
 - D.G.R. 65-8111 del 23/12/2002: "Attuazione del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione. Primi adempimenti relativi alle aziende zootecniche esistenti" (*B.U.R.P.* n. 5 del 30/1/2003)

- D.G.R. 89-13993 del 15/11/2004 "Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione. Definizione del termine di applicazione dell'adeguamento strutturale delle aziende agricole esistenti" (*B.U.R.P.* n. 52 del 30/12/2004)
- D.G.R. 42-14758 del 14/2/2005 "Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misura A. Programma straordinario di sostegno all'adeguamento delle aziende zootecniche alle norme in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici" (B.U.R.P. n. 11 del 17/3/2005)
- D.G.R. 37-981 del 3/10/2005 "Attuazione del Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione: termine di adeguamento delle aziende agricole esistenti" (*B.U.R.P.* n. 43 del 27/10/2005).
- DPGR n. 10/R del 29/10/2007: Regolamento regionale recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" (B.U.R.P. n. 44 del 31 ottobre 2007).
- DPGR n. 8/R del 19/5/2008, recante: "Modifiche al regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))" (B.U.R.P. n. 21 del 22 maggio 2008).
- DPGR n. 19/R del 22/12/2008, recante: "Ulteriori modifiche al regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))" (in via di pubblicazione al momento della redazione del presente provvedimento).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Per gli impegni applicabili alle aziende agricole nell'anno 2009, si rimanda a quanto riportato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 24-9575 del 9 settembre 2008 (*B.U.R.P.* n. 40 del 2 ottobre 2008) in riferimento al Regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007.

In considerazione del fatto che, successivamente all'adozione di tale deliberazione della Giunta regionale, è stato emanato il DPGR 22 dicembre 2008, n. 19/R, che ha modificato i termini per il completamento della comunicazione di cui all'art. 32, comma 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, in riferimento a tale punto la citata deliberazione della Giunta regionale n. 24-9575 del 9 settembre 2008 risulta essere superata e vale quanto previsto dal DPGR 22 dicembre 2008, n. 19/R, di seguito riportato:

"1. Le aziende zootecniche esistenti redigono e depositano in formato cartaceo presso il proprio fascicolo aziendale la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno 2008 in conformità ai contenuti dell'allegato II, parte C. La comunicazione deve essere inserita nel sistema on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'Anagrafe unica, entro i successivi 30 giorni. I restanti contenuti della comunicazione, ove prescritti, sono completati, sempre tramite il servizio on-line, entro il 31 marzo 2009 in conformità ai contenuti dell'Allegato II, parte A. Nel caso di aziende non zootecniche e piccole aziende agroalimentari esistenti, la comunicazione di utilizzazione agronomica deve essere presentata, sempre tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, entro il 31 marzo 2009."

ATTO A5 DIRETTIVA 92/43/CEE

CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

ARTT. 6, 13, 15 E 22, LETTERA B)

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. della Repubblica Italiana n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. della Repubblica Italiana n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della -direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2003).
- D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. della Repubblica Italiana n. 95 del 22 aprile 2000), con cui è stato divulgato l'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43, corretto con comunicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 428, recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. della Repubblica Italiana n.157 dell'8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 430, recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. della Repubblica Italiana n.156 del 7 giugno 2005);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2007: Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e successive modificazioni e integrazioni (supplemento ordinario n. 167 alla G.U. della Repubblica Italiana n. 170 del 24 luglio 2007);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. della Repubblica Italiana n. 258 del 6 novembre 2007);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 26 marzo 2008, recante: Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. della Repubblica Italiana n. 103 del 3 maggio 2008).

Recepimento regionale

- DGR n. 419-14905 del 29/11/1999 "L.R. 3 aprile 1996 n. 47. "Norme per la tutela dei biotopi" Impegno della somma di lire 1.000.000 per interventi di gestione, manutenzione, ripristino e per l'acquisizione di aree. (cap. 26395/96)", riguardante l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti dalla Regione Piemonte. (B.U.R.P. n. 5 del 5/2/1997)

Impegni applicabili alle aziende agricole

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in aree SIC che possono avere incidenze significative sulle stesse sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/97 e s.m.i.

A norma dell'articolo 2, comma 3 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato ed integrato da successivi Decreti Ministeriali, ai fini della verifica di conformità al presente atto di condizionalità si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6

DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO

MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004 E DALLA DIRETTIVA 2008/71/CE (IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI)

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. ARTT. 3, 4, 5.

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. della Repubblica Italiana n. 138 del 14.06.1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. n. 148 del 28.06.2007);
- Ordinanza del Ministero della salute 12 aprile 2008 recante "norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni"

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO A7

REG. (CE) 2629/97 DELLA COMMISSIONE (ABROGATO DAL REG. (CE) 911/2004) MODALITÀ APPLICATIVE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI NEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI. ARTT. 6, 8.

ATTO A8

REG. (CE) 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE, CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97.

ARTT.4, 7.

Recepimento nazionale

- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. della Repubblica Italiana n. 30 del 06.02.2001)

- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 26 marzo 2002), come modificato dal Decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 (G.U. della Repubblica Italiana n. 237 del 11.10.2005), a sua volta modificato dal Decreto ministeriale 23 gennaio 2007 (G.U. della Repubblica Italiana n. 74 del 29.03.2007);
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (Supplemento Ordinario n. 166 alla G.U. della Repubblica Italiana n. 243 del 18.10.2005);
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995)
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

Recepimento regionale

- D.G.R. 21 luglio 2003 n. 56-10039: "Disposizioni in materia di organizzazione regionale della Banca Dati dell'Anagrafe Bovina" (B.U.R.P. n. 31 del 31.7.2003).
- D.G.R. 6 aprile 2004 n. 31-12190: "Partecipazione degli allevatori alle spese sostenute dalle ASL per l'aggiornamento della Banca Dati dell'Anagrafe Bovina" (B.U.R.P. n. 18 del 6/5/2004).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO A8 BIS

REG. (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DI OVINI E CAPRINI; MODIFICA DEL REG. (CE) 1782/2003 E DELLE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (G.U. L 5 DEL 9.1.2001, PAG. 8). ARTT. 3, 4, 5.

Recepimento nazionale

- Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005 recante "indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 (G.U. della Repubblica Italiana n. 180 del 04.08. 2005).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

8

ELENCO "B": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE) 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 DIRETTIVA 91/414/CEE IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI ART. 3

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. della Repubblica Italiana n.122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (S.O. alla G.U. della Repubblica Italiana n. 165 del 18.07.2001
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. della Repubblica Italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. della Repubblica Italiana n. 265 del 12 novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. della Repubblica Italiana n. 292 del 14 dicembre 2004 Suppl. Ordinario n.179).
- Decreto del Ministro della Salute 9 marzo 2007, inerente "Limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bentazone, cinosulfuron, dimetenamide, molinate, quinclorac nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi del decreto legislativo n. 194/1995, art. 5, comma 20" (G.U. della Repubblica Italiana n. 122 del 28 maggio 2007).

Recepimento regionale

- Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 287 del 17 giugno 2003 «Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 31 luglio 2003;
- Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2003 n. 7-10295 "Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001 n. 290 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti". pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2003.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il Decreto del Ministro della Salute 9 marzo 2007, in particolare, impone limitazioni all'impiego di prodotti fitosanitari in zone nel territorio della Regione Piemonte designate come vulnerabili da fitofarmaci.

ATTO B10

DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI; ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE ARTT. 3, 4, 5 (+ 5 A), 7

Recepimento nazionale

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- Decreto Legislativo n. 158 del 16.03.2006 (G.U. della Repubblica Italiana n. 98 del 28 aprile 2006), come modificato dal D.lgs n.232 del 9 novembre 2007 (G.U. della Repubblica Italiana n. 291 del 15 dicembre 2007): "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni di animali, e della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.lgs 4 agosto 1999, n. 336" e successive modifiche e integrazioni.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B11

REG. (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PRINCIPI E REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE, PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE, ARTT. 14, 15, 17 PAR. 1, 18, 19 E 20

Recepimento nazionale

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, articolo 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale, articolo 3, paragrafo 1, e allegato III (GUCE L 139 del 30 aprile 2004);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati n. I e III (GUCE L 035 dell'8 febbraio 2005);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. della Repubblica Italiana n.152 dell'1.7.2004);
- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. della Repubblica Italiana n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza stato-regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G:U. della Repubblica Italiana n.294 del 19 dicembre 2005);

- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi" (G.U. della Repubblica Italiana n. 107 del 10 maggio 2007);

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B12

REG- (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI ARTT. 7, 11, 12, 13 E 15

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria.

ATTO B13

DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA ART. 3

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. della Repubblica Italiana n. 258 del 6 novembre 2006, supplemento ordinario n. 210).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B14

DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO
INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA
CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI E DI MISURE SPECIFICHE
PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
ART. 3

Recepimento nazionale

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G.U. della Repubblica Italiana n.115 del 10 luglio1996, supplemento ordinario n.115);
- Ordinanza 12 luglio 2008 Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica (G.U. della Repubblica Italiana n.148 del 26 giugno 2008, supplemento ordinario).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B15

DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI ART. 3

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (G.U. della Repubblica Italiana n.194 del 22 agosto 2003, supplemento ordinario n.138).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ELENCO "C": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI ARTT. 3, 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. G.U. della Repubblica Italiana 11.01.1993 n. 7) modificato dal D.lgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della Direttiva 97/2/CE) (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 25/09/1998 rettifica sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 181 del 04/08/1999);
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli (G.U. della Repubblica Italiana n. 205 del 4 settembre 2006).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO C17 DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI ARTT. 3, 4 PAR.1

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo. 30.12.1992, n. 534 - Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7) - modificato dal D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle Direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - (G.U. della Repubblica Italiana n. 49 del 28/02/2004);

- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale

ATTO C18 DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI ART. 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU della Repubblica Italiana n. 95 del 24 aprile 2001) modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 (G.U. della Repubblica Italiana n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 (G.U. della Repubblica Italiana n. 277 del 28 novembre 2001).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale